



COMUNE DI TIRIOLO

Provincia di Catanzaro
Piazza Italia4 – 88056
C.F./P.IVA 00297960791
Tel 0961990836 – Fax 0961990928

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

**GESTIONE TECNICO-OPERATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
DEL COMUNE DI TIRIOLO E DELLA STAZIONE
DI SOLLEVAMENTO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA
P.E. Giovanni Cocerio**

CAPITOLATO D'ONERI
RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DI PUBBLICA FOGNATURA

Art. 1 - Descrizione del servizio

Il servizio attiene la conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione degli accessori e manufatti ad essi pertinenti ricadenti nell'ambito del territorio del Comune di Tiriolo al fine di conseguire l'ottimale efficienza della depurazione, nonché la manutenzione dei macchinari e dei manufatti presenti sugli impianti e relative pertinenze

Il servizio specificatamente consiste:

1. nella conduzione delle opere suddette, comprendente tutte le operazioni e le forniture in opera di tutti i reattivi di processo, del combustibile occorrente per il funzionamento dei gruppi elettrogeni, centrali termiche, disidratazioni meccaniche ed essiccamenti termici, del combustibile e del gas necessari per il riscaldamento degli edifici di servizio e di quant'altro, anche se non specificato, necessario per il corretto e continuo funzionamento degli impianti al fine di conseguire l'ottimale efficienza della depurazione e quindi il rispetto dei limiti allo scarico in conformità alla normativa di riferimento;
2. nella manutenzione ordinaria e programmata comprendente tutte le operazioni necessarie per garantire la conduzione e per mantenere ogni macchinario, apparecchiatura ed opera civile nelle migliori condizioni di conservazione, funzionalità, efficienza e continuità d'esercizio, secondo il manuale di manutenzione ordinaria e programmata allegato al presente capitolato;
3. nel controllo degli impianti con campionamenti ed analisi, comprendente tutte le operazioni che vanno dal prelievo dei campioni all'esecuzione delle analisi di laboratorio sui liquami, per la verifica della funzionalità degli impianti allo scarico;
4. nella custodia degli impianti di depurazione e relative pertinenze;
5. nella conduzione, manutenzione, conservazione e miglioramento delle aree a verde, comprese le alberature interne agli impianti ed esterne ad essi, qualora queste ricadano nelle fasce di rispetto;
6. nella conduzione, manutenzione e custodia delle opere di smaltimento del ricettore finale di qualunque tipo, costituzione e consistenza, qualora le stesse ricadano all'interno delle aree degli impianti di depurazione o di sollevamento, nonché delle pertinenze e fasce di rispetto, anche se esterne, agli impianti stessi;
7. nella tenuta dei registri giornalieri, delle schede di manutenzione, del registro di scarico fanghi e dello svolgimento di tutte le pratiche attinenti la gestione degli impianti.

Per apparecchiature s'intenderanno sia le apparecchiature elettromeccaniche che i macchinari e gli strumenti di misura, di controllo e di ogni altro tipo, comprese le riserve di qualsiasi genere; per opere civili s'intenderanno le vasche, i fabbricati le recinzioni, le sistemazioni dei piazzali e strade interne e così via.

Gli obblighi dell'Assuntore sono estesi a tutte le opere civili, alle apparecchiature ed alle aree a verde ed alle barriere arboree ricadenti nelle aree degli impianti di depurazione, nonché di quelle accessorie, pertinenze ed aree di rispetto, anche se esterne, purché facenti parte integrante delle precedenti, il tutto con le modalità previste nei successivi articoli del presente Capitolato.

Nel prosieguo il Comune di Tiriolo sarà indicato con la dizione di Ente, l'Assuntore con la dizione ditta appaltatrice.

I depuratori oggetto del servizio sono i seguenti:

- 1) depuratore in loc. Sarrottino "Fosso dei morti"
- 2) depuratore in loc. Sarrottino "Telecom"
- 3) depuratore in loc. Ferrito
- 4) depuratore in loc. Cuture
- 5) depuratore in loc. Soluri
- 6) depuratore in loc. Pratora
- 7) depuratore in loc S. Giovanni
- 8) depuratore in loc Campo Monaci
- 9) Impianto di sollevamento in loc Due Mari;
- 10) Impianto di sollevamento in Viale Mazzini;
- 11) Impianto di sollevamento in Loc Ferrito;

12) Impianto Sollevamento in loc San Giovanni;

Lo schema di processo e componentistica installata presso l'impianto di depurazione sono meglio indicate nelle planimetrie allegate.

Con l'appalto la ditta appaltatrice dovrà impegnarsi:

- A garantire il perfetto funzionamento dell'impianto di depurazione e della stazione di sollevamento, per come disciplinato dal presente Capitolato d'Oneri e dalle norme vigenti in materia;
- A gestire l'impianto di depurazione, sollevando il Comune di Tiriolo e i suoi dipendenti, da qualsiasi responsabilità derivanti da una cattiva gestione.

Art.2 Durata

La durata dell'appalto viene fissata in giorni 365 (anni solari UNO).

Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, è vietato il rinnovo tacito del contratto.

La stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva sin d'ora la possibilità di dare avvio al servizio anche in pendenza di sottoscrizione del relativo contratto d'appalto, in caso di urgenza derivante dall'esigenza di garantire il servizio di depurazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio comunque fino all'espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, oltre i termini contrattuali previsti, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice è obbligata ad aderire alla richiesta ed a proseguire la gestione alle condizioni tutte del contratto in corso e comunque per un periodo non superiore a mesi quattro dalla data di scadenza del contratto.

Art. 3 - Garanzie e coperture assicurative

A garanzia degli adempimenti del presente capitolato, la ditta appaltatrice fornirà all'Amministrazione:

a) cauzione definitiva (art.103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) pari al 10% dell'importo netto contrattuale con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%);

b) polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di redazione della P.C.L. finale.

Art. 4 - Cessione del contratto e sub-appalto

E vietata qualsiasi cessione del contratto e qualsiasi sub-appalto se non autorizzato dall'Ente appaltante nel rispetto della vigente normativa.

La ditta appaltatrice può tuttavia affidare prestazioni specialistiche quali il controllo delle strumentazioni, le revisioni dell'impianto elettrico, le revisioni di parti elettromeccaniche, ad imprese specializzate.

La ditta appaltatrice resta comunque unica responsabile nei confronti dell'Ente appaltante, anche dell'operato delle imprese sub-appaltatrici, nonché delle imprese specializzate di cui ai precedenti commi.

Art. 5 - Rescissione del contratto

L'Ente appaltante ha la facoltà di rescindere il contratto d'appalto, senza indennizzo, se l'impresa appaltatrice non rispetta le condizioni contrattuali e non ottempera ai relativi ordini inviati dal competente organo tecnico preposto alla sovrintendenza della gestione.

Eventuali inadempimenti, tali da non giustificare la rescissione del contratto, comportano l'applicazione di penali da quantificarsi caso per caso e da trattenere sul corrispettivo.

Art. 6 - Operazioni ed oneri a carico della ditta appaltatrice

La ditta appaltatrice s'impegna a provvedere con propria mano d'opera mezzi ed attrezzature alla gestione, custodia, manutenzione, conduzione e controllo degli impianti elencati nel precedente art. 2.

Sono pertanto a suo carico:

- 6.1 il personale necessario per la gestione dell'impianto;
- 6.2 la guardiania ed il controllo necessari a garantire il servizio continuativo;
- 6.3 la messa a disposizione di squadre di pronto intervento, compresi i mezzi e le attrezzature necessarie;
- 6.4 Conduzione e gestione degli impianti di depurazione e della stazione di sollevamento, nella messa in opera di tutti i reattivi del processo di depurazione e di quanto altro necessario per il corretto e continuo funzionamento dell'impianto, al fine di conseguire l'ottimale efficienza del sistema depurativo dei liquami e il conseguente rispetto dei parametri di legge;
- 6.5 Manutenzione ordinaria, comprendente tutte le operazioni necessarie per mantenere i macchinari, le apparecchiature e le opere nelle migliori condizioni di conservazione, funzionalità ed efficienza;
- 6.6 Analisi di laboratorio sui liquami in uscita dall'impianto di depurazione;
- 6.7 Tenuta dei registri giornalieri e delle schede di manutenzione;
- 6.8 Spesa per la retribuzione, compresi gli oneri sociali ed assicurativi, del personale necessario alla gestione degli impianti di depurazione;
- 6.9 Controlli chimici, fisici e biologici, in modalità di autocontrollo, al fine di garantire il regolare flusso depurativo;
- 6.10 L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e tutte le scadenze inerenti autorizzazioni, controlli periodici e quanto altro previsto dalla legge in materia di prevenzione, sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale;
- 6.11 Verifiche giornaliera e verifica a richiesta per eventuali necessità ed urgenze;
- 6.12 Pulizia e cura del verde;
- 6.13 Controllo e manutenzione dei quadri elettrici e degli impianti elettrici preesistenti sull'impianto di depurazione e stazione di sollevamento;
- 6.14 Controllo e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto di depurazione e stazioni di sollevamento.
- 6.15 la messa a disposizione di squadre di pronto intervento, compresi i mezzi e le attrezzature necessarie;
- 6.16 tutte le operazioni e i materiali necessari per la manutenzione ordinaria, programmata;
- 6.17 la compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti. A tal proposito, La ditta appaltatrice dovrà formulare apposito registro di gestione impianto, dove verranno registrati tutti i dati generali più importanti, quali: Portata ingresso, Ph refluo, Temperatura refluo, Ossigeno disciolto, cloro residuo disciolto, prova di decantazione fango, prelievo campioni refluo in entrata, prelievo acque in uscita, nonché tutte le operazioni manuali e controlli effettuati durante il periodo di gestione.
- 6.18 la stesura entro i termini previsti dalla legge della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) sottoscritta dalla ditta appaltatrice per compilazione e dall'Ente in qualità di dichiarante;
- 6.19 la predisposizione dei piani di sicurezza e di quanto altro previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ad esclusione degli interventi strutturali che sono onere dell'Ente;
- 6.20 l'assunzione formale della responsabilità del controllo e della manutenzione dei trasformatori secondo le norme;
- 6.21 i controlli chimici, fisici, biologici secondo quanto previsto all'art. 30 del presente Capitolato;
- 6.22 le spese di gara con particolare riferimento alle pubblicazioni ed alla commissione giudicatrice.
- 6.23 la presentazione all'Ente Comune dei reperti analitici regolarmente firmati da un tecnico abilitato e delle relazioni mensili secondo modello da concordare;
- 6.24 le coperture assicurative richieste all'art. 3 del presente Capitolato;
- 6.25 le spese di contratto, di registrazione ed accessorie;
- 6.26 qualsiasi altro onere necessario per rispettare le prescrizioni del presente Capitolato.
- 6.27 Manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche e di tutte le opere edili dell'impianto e delle stazioni di sollevamento a carico dell'impresa appaltatrice. Per manutenzione si intende a titolo esemplificativo quanto di seguito elencato;
 - pulizia dell'area di pertinenza dell'impianto, con particolare riguardo alle zone interessate dai pretrattamenti;
 - pulizia delle griglie;
 - eventuale preparazione della soluzione dei reagenti chimici nei processi epurativi;
 - pulizia dei complessi costituenti l'impianto con intervento sulle linee di bagnasciuga per asportare pellicole e corpi flottanti;
 - eventuali piccoli ritocchi con idonee vernici alle parti metalliche costituenti l'impianto;
 - cambio olio motori, secondo un programma suggerito dalle case costruttrici le macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti;

- lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore hanno necessità di periodico intervento;
- manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia e piccola manutenzione ai componenti;
- manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la, sostituzione delle carte diagrammali, pennini, inchiostro (quando presenti);
- pulizia ogni quattro mesi delle stazioni di sollevamento dell'impianto di depurazione e della rete fognante, comprese le stazioni di sollevamento esistenti;

Sono altresì a carico della ditta appaltatrice tutte le prescrizioni che gli enti superiori di controllo dovessero impartire in relazione alla conduzione/manutenzione degli impianti elencati nel precedente articolo 1, con particolare riferimento alla “Autorizzazione allo Scarico”.

In particolare la ditta appaltatrice

1. dovrà mantenere accessibile il pozzetto di ispezione a termine della condotta di scarico, immediatamente prima dell'immissione nel recettore finale;

2. Allo scarico le acque reflue dovranno rientrare nei limiti previsti nella Tab. 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs 152/06. Il limite massimo del parametro Escherichia coli è fissato in 4800 UFC/100ml;

3. Dovrà eseguire accertamenti sulla qualità del refluo scaricato, così come prescritto dall'Autorizzazione allo scarico, comunicando gli esiti entro 10 giorni all'Ufficio tecnico comunale, alla Provincia e all'A.R.P.A.Cal;

4. Dovrà comunicare con anticipo alla Provincia e all'A.R.P.A.Cal la data di effettuazione degli autocontrolli di cui al punto precedente;

5. E' tenuta a rendere inaccessibile l'impianto a personale non addetto;

6. E' tenuta ad osservare le prescrizioni contenute nel Nulla – Osta Idraulico;

7. L'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza. I disservizi relativi all'impianto dovranno essere annotati su un quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino.

Nel caso in cui l'impianto venga sottoposto ad interventi manutentivi, tali da comprometterne la funzionalità depurativa, le acque reflue dovranno essere gestite come rifiuti liquidi ai sensi della parte IV del D.Lgs n. 152/2006 fino al completamento di detti interventi. Tale circostanza dovrà essere comunicata immediatamente all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Provincia di Catanzaro e all'A.R.P.A.Cal. – D.A.P. di Catanzaro.

8. E' Vietato qualunque bypass delle acque reflue in entrata all'impianto, che dovranno essere convoigliate, con opportuno sistema, nella vasca di sedimentazione per essere sottoposte ad un trattamento primario e recapitate allo scarico;

9. E' tenuta ai sensi dell'art 94 comma 2 del D.Lgs 152/06, ad attivare tutte le misure necessarie a tutelare e conservare le risorse idriche superficiali e sotterranee

Gli interventi periodici sulle singole fasi di trattamento si intendono a carico della ditta appaltatrice in quanto compresi e compensati nel prezzo.

Tali interventi comprendono:

- estrazione del fango di supero con periodicità secondo i criteri della buona funzionalità e comunque almeno due volte ogni anno;
- allontanamento del surnatante in digestione, estrazione e scarico del fango digerito sui letti di essiccamento
- ripristino dello stato superficiale di sabbia dei letti di essiccamento asportato dopo ogni estrazione;
- regolazione e controllo dei carichi idraulici nella circuistica di processo;
- regolazione contenuto fanghi di ossidazione;
- controllo processo biologico.

La ditta appaltatrice entro sessanta giorni dalla consegna dell'impianto, dovrà approvvigionare i pezzi di ricambio che terrà opportuno per tutti gli interventi di manutenzioni.

Le spese relative all'approvvigionamento di prodotti chimici quali reagenti, flocculanti, coagulanti, prodotti enzimatici, disinfettanti (ipoclorito di sodio) e quanto altro necessario al processo chimico-biologico, si intendono a carico della ditta Appaltatrice in quanto compresi e compensati nel prezzo.

Sarà onere della ditta Appaltatrice segnalare all'Ente ed alle autorità competenti eventuali anomalie dell'impianto dovuto a cause estranee alla propria responsabilità come scarichi abusivi e tossici che

inibiscono l'efficacia dei trattamenti apporti anomali di carico e di portata non trattabili dall'impianto, mancanze prolungate di energia elettrica, scioperi o causa di forza maggiore.

Entro il 10° giorno del mese successivo la ditta Appaltatrice deve comunicare all'Ente i seguenti elementi relativi al mese precedente:

- risultati delle analisi eseguite con le modalità di legge di cui al punto 3.11;
- quantitativi di liquame sollevato e depurato dall'impianto in base ai dati del misuratore di portata oppure in funzione delle ore di funzionamento delle pompe;
- quantitativi di BOD e di COD abbattuti, in base alle analisi di cui al punto 3.11;
- cambio olio effettuato sulle macchine;
- quantitativo di energia elettrica consumata;
- quantitativo di fango presente nei letti e da smaltire;
- anomalie riscontrate.

Presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro sul quale dovranno essere annotati i dati relativi al funzionamento dell'impianto.

La ditta Appaltatrice dovrà segnalare immediatamente all'Ente, che provvederà ad inoltrare la segnalazione agli Enti preposti, qualsiasi arrivo di acque reflue all'impianto difformi alle previsioni di progetto.

Per scarichi esclusivamente civili, le analisi sui liquami in arrivo, in uscita e lungo il ciclo di trattamento, compreso il cloro residuo, dovranno essere effettuate dalla ditta Appaltatrice con la frequenza prevista dall'Autorizzazione allo scarico.

E' obbligo della ditta appaltatrice di allegare al registro di impianto tutti i documenti di trasporto e le fatture di acquisto del cloro per la disinfezione dei rifiuti in uscita dall'impianto.

La ditta appaltatrice è responsabile di eventuali danni verso terzi che possono verificarsi per il mancato funzionamento delle stazioni di sollevamento della rete fognante, a causa del mancato controllo dei quadri elettrici e delle pompe o a causa del ritardato intervento di riparazione.

Dovrà essere cura della ditta appaltatrice individuare il valore ottimale dei parametri di processo, al fine del rispetto dei valori di cui alla tab. "A" L. 319/76 così come modificata dalla Legge 24 dicembre 1979 n. 650, per l'effluente.

Relativamente alla fase di digestione aerobica del fango di supero, si puntualizza che i fanghi saranno definiti quali "stabilizzati" quando avranno perso il 40% dei SSW.

Poiché ciò avviene quando il prodotto tra E (Età del fango) e T (Temperatura di processo) è maggiore di 500: $E \times T > 500$

sarà cura della ditta appaltatrice verificare il valore dei suddetti parametri (E,T) e garantire il raggiungimento dei limiti normativi per lo smaltimento dei fanghi disidratati.

Qualora durante la gestione dell'impianto si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori non previsti, la ditta appaltatrice è obbligato alla esecuzione dei lavori che verranno ordinati dall'Ente.

I lavori predetti verranno eseguiti solo dopo il concordamento del relativo importo con l'Ente.

I lavori straordinari potranno essere affidati anche ad altra impresa.

la ditta appaltatrice è tenuta, con le modalità e condizioni previste dal presente capitolato, ad assumere la gestione e tutti gli altri adempimenti di competenza per ogni nuovo impianto realizzato od acquisito dall'Ente.

La ditta Appaltatrice ha l'obbligo di fornire tutte le prestazioni necessarie e di condurre gli impianti di depurazione in modo da assicurare e garantire il continuo e regolare funzionamento ventiquattro ore su ventiquattro degli impianti affidati e le relative pertinenze, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato con assunzione di ogni più ampia responsabilità civile e penale derivante da ciascuna e da tutte le attività che si svolgeranno nel periodo di durata del contratto, delle quali responsabilità s'intende, quindi, sollevato il personale dell'Ente, comunque e per qualsiasi fine.

Art. 7 - Personale

La ditta aggiudicataria dovrà, nell'ambito della responsabilità che ha nel funzionamento degli impianti, gestire e condurre gli impianti con proprio organico di consistenza adeguato per consentire un controllo continuo dell'esercizio e delle operazioni di manutenzione.

Il personale addetto alla conduzione delle opere di depurazione deve essere adeguatamente qualificato per i compiti e le mansioni in cui sarà impiegato e dovrà essere inquadrato obbligatoriamente con contratto,

condizione normative e retributive, non inferiore a quelli risultanti dalla Legge e dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” riferito al servizio di cui all’oggetto. Il personale operativo della ditta dovrà possedere una conoscenza del funzionamento e della conduzione di tutte le attrezzature elettromeccaniche, come pure nelle procedure di manutenzione per tutti i lavori che dovranno essere fatti e dovrà essere presente sugli impianti almeno per 38 ore settimanali.

All’atto della consegna del servizio, la ditta appaltatrice dovrà comunicare le generalità complete del personale addetto, un recapito telefonico e il contratto di assunzione relativo, per come previsto nel precedente comma.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Ente

Restano a carico dell’Amministrazione e sono pertanto escluse dal presente appalto:

1. la fornitura di energia elettrica e di acqua;
2. le spese per lo smaltimento in discarica controllata dei fanghi di supero essiccati sui letti, analisi comprese;
3. il trasporto ed il caricamento degli scarti di lavorazione (fanghi, grigliato, sabbie, ecc.), analisi comprese;
4. tutto quanto attiene alla manutenzione straordinaria;
5. eventuali licenze, permessi o autorizzazioni per l’esercizio degli impianti, al fine di adeguarsi alla normativa vigente;
6. Nolo spurgo per lavorazioni straordinarie.

Art.9 - Domicilio legale della ditta appaltatrice

La ditta appaltatrice è tenuta ad eleggere il suo domicilio legale in Tiriolo presso la Segreteria dell’Ente e ciò a tutti gli effetti di Legge.

La ditta appaltatrice istituirà ed attrezzerà apposito ufficio dotato di recapito telefonico e fax sempre attivo, nella città sede della Direzione del Servizio e dei Lavori dell’Ente.

Art. 10 - Consegna delle opere all'inizio del contratto

L’inizio del servizio avverrà con decorrenza dalla data del verbale di consegna.

Qualora in occasione di tale data non sia ancora perfezionata la stipula del contratto, La ditta appaltatrice risultato aggiudicatario è obbligato, su richiesta dell’Ente e sotto riserva di legge, a dare inizio al servizio ed a versare entro la data di inizio del servizio medesimo la cauzione definitiva di cui all’art. 3.

All’atto della consegna si farà formale dettagliata descrizione della consistenza delle opere costituenti gli impianti e loro pertinenze, del loro stato di conservazione, di manutenzione e di esercizio.

L’Ufficio Tecnico Com.le, all’atto dell’immissione del servizio, disporrà le operazioni in loco per la consegna alla ditta appaltatrice degli impianti e loro pertinenze con la stesura di apposito verbale di consegna da redigere in contraddittorio con la ditta appaltatrice.

Nel verbale, che avrà funzione anche di inventario, dovranno essere descritte tutte le opere oggetto della consegna (comprese le scorte e le apparecchiature elettromeccaniche di riserva in dotazione all’impianto), le loro caratteristiche e dimensioni, il loro stato di conservazione, con particolare riguardo alle parti metalliche, alle verniciature ed alle protezioni dalle corrosioni in genere, se possibile, il tempo di funzionamento di ogni macchina dalla messa in marcia fino alla data del verbale e dovranno essere riportate tutte quelle ulteriori notizie ritenute utili.

Art. 11 - Riconsegna delle opere a fine servizio.

Alla scadenza del contratto, e comunque ogni qualvolta si dovrà procedere alla dismissione di un intero impianto o parte di esso si darà corso ad analoghe procedure di cui al precedente art.9, specificando, nel verbale che si andrà a redigere, se vi sono obblighi a carico della ditta appaltatrice ed il tempo entro il quale il medesimo dovrà adempiersi.

In caso di inadempienza l’Ente procederà all’esecuzione in danno nei confronti della ditta appaltatrice con la maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento spese ed altro a favore dell’Ente stesso, a detrarsi dai compensi residui spettanti alla ditta appaltatrice.

Art. 11 - Continuità del servizio

Gli obblighi a carico della ditta appaltatrice, di cui al presente Capitolato d’Oneri, dovranno essere adempiuti senza interruzioni o sospensioni per qualunque ragione e potranno impegnare anche le ore

notturne; tutti i maggiori oneri per le operazioni, comprese le custodie, compiute oltre l'orario giornaliero di lavoro (compreso quello notturno) s'intendono compensati col compenso forfetario stabilito nel contratto di appalto e La ditta appaltatrice non avrà nulla a pretendere per tale titolo.

La ditta Appaltatrice è tenuto ad assicurare il servizio, senza diritto a maggiore compenso, anche in caso di eventi eccezionali nei limiti della consistenza e della capacità delle opere affidate.

La ditta Appaltatrice è inoltre tenuto ad assumere a proprio carico altri impianti di depurazione e di sollevamento che si rendessero disponibili nel corso del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

Parimenti non da diritto a maggiore compenso l'arrivo all'impianto di sostanze di qualsiasi natura e consistenza provenienti dalla rete di fognatura cittadina, per suo uso improprio.

La ditta Appaltatrice è tenuto a segnalare tempestivamente, anticipando le comunicazioni anche telefonicamente o verbalmente, alla Direzione del Servizio e dei Lavori tutte le disfunzioni e qualunque irregolarità che si dovessero verificare alle opere affidate.

La ditta Appaltatrice, quale che sia lo stato di esercizio delle opere all'atto dell'affidamento, è tenuto a svolgere il servizio relativamente a tutte le stazioni affidate, provvedendo all'attivazione di quelle non in esercizio, restando a sua cura l'acquisizione di ogni eventuale autorizzazione a ciò occorrente (nulla osta prevenzione incendi, autorizzazioni ANCC, autorizzazioni stoccaggio, oli minerali, schede mod. A e mod. B per gli impianti di messa a terra e linee elettriche, autorizzazioni UTIF per produzione energia elettrica, eco.) avendone, se necessario, ogni più ampia delega ad operare anche in nome e per conto dell'Ente.

La ditta Appaltatrice è tenuto a rispettare tutte le scadenze inerenti autorizzazioni, controlli periodici e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale intese nel più vasto significato.

Copia di tutte le certificazioni, autorizzazioni, controlli periodici e verifiche eseguite da strutture private o da Autorità interessate alla vigilanza, devono essere trasmesse alle scadenze periodiche previste all'Ufficio Tecnico Com.le.

Art. 12 - Custodia

La ditta Appaltatrice ha l'obbligo della custodia di tutte le opere costituenti l'impianto e le sue pertinenze e che gli saranno specificate nell'apposito verbale di consegna, nonché di tutte le ulteriori opere ed apparecchiature (in sostituzione di preesistenti e/o nuove) che gli venissero affidate nel corso del contratto con redazione di appositi analoghi verbali.

In conseguenza La ditta Appaltatrice è obbligato al ripristino, reintegro, sostituzione di qualsiasi opera civile, apparecchiatura, macchinario, attrezzatura e quanto altro affidato e facente parte degli impianti, pertinenze, aree a verde, opere di recapito finale, che venisse deteriorato, danneggiato, distrutto o asportato in dipendenza di deficiente sorveglianza e custodia o di furto, nei tempi inderogabili stabiliti dalla Direzione del Servizio e dei lavori.

E', peraltro, a suo totale carico anche l'onere per la posa in opera delle apparecchiature di cui al precedente comma.

Nel caso in cui La ditta Appaltatrice non provveda a quanto stabilito nel comma precedente nei tempi assegnati, la Direzione del Servizio e dei Lavori attiverà le necessarie procedure per provvedervi a danno della ditta appaltatrice stesso, al quale saranno addebitati tutti gli oneri all'uopo necessari con la maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento spese ed altro a favore dell'Ente, da detrarsi dai compensi spettanti alla ditta medesima.

Art. 13 - Igiene del personale addetto alla manutenzione.

Il personale della ditta Appaltatrice addetto alla manutenzione dovrà osservare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro.

La ditta Appaltatrice dovrà fornire al personale, oltre tutte le attrezzature tecniche necessario per lo svolgimento del lavoro, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro quanto più igienico possibile e, in particolare, guanti, tute, stivali in gomma e quanto altro necessario.

S'intende che le apparecchiature, macchinari, attrezzature, e quant'altro eventualmente da sostituire dovranno avere, se reperibili in commercio, le stesse caratteristiche idrauliche, elettriche, meccaniche e funzionali di quelli originari e dovranno essere costruiti dalla stessa casa costruttrice. In mancanza la sostituzione potrà avvenire con apparecchiature, macchinari, attrezzature e quant'altro di equivalenti caratteristiche preventivamente accettati dall'Ufficio Tecnico Com.le.

In conseguenza di quanto sopra la ditta appaltatrice non avrà diritto ad alcun indennizzo, a qualsiasi titolo anche nel caso in cui le opere civili, le apparecchiature, i macchinari le attrezzature e quant'altro ripristinato, reintegrato e sostituito abbiano valore di mercato superiore di quelle deteriorate, danneggiate, distrutte o asportate.

Non si farà luogo a addebiti alla ditta appaltatrice solo nel caso che sia riconosciuta la causa di forza maggiore, dalla quale è, in ogni caso e sempre, espressamente escluso il furto comunque avvenuto.

Fermo restando quanto stabilito all'art.3 qualora la ditta medesima, ai fini di cui ai precedenti commi e di quant'altro previsto in contratto e per calcoli di propria convenienza, intenda sottoscrivere altra polizza assicurativa di qualsiasi genere, non potrà in nessun caso avanzare pretese o indennizzi a qualunque titolo riferiti.

Art. 14 - Aree a verde

La ditta appaltatrice è obbligato a mantenere e conservare, anche ai fini della prevenzione degli incendi, le aree a verde interne all'impianto ed esterne ad esso, qualora ricadano nella fascia di rispetto.

In caso di inadempienza parziale o totale alle disposizioni del presente articolo verrà applicata la penale di cui all'art.32 del presente Capitolato.

Art. 15 - Inconvenienti e danni a terzi

In conformità a quanto prescritto nel contratto di appalto, la ditta appaltatrice, assumendone ogni responsabilità, risponderà, sempre ed in ogni caso, tanto verso l'Ente quanto verso terzi, di qualsiasi inconveniente e danno all'ambiente circostante, alle persone, agli animali ed alle cose in rapporto alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Sono a completo carico della ditta appaltatrice, fatto salvo quanto previsto nel precedente art.7, la cura e le spese per evitare inconvenienti e danni, come pure a suo carico è il completo risarcimento di essi quando abbiano a verificarsi, senza diritto di alcun indennizzo di sorta.

In esecuzione e per effetto di quanto disposto dal presente Capitolato, l'Ente trasmetterà alla ditta appaltatrice le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi e quant'altro comunque derivante dalla esecuzione del servizio che dovessero apparire riconducibili alla responsabilità della ditta appaltatrice medesimo.

La ditta appaltatrice provvederà all'atto della ricezione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Ente da ogni responsabilità.

Art. 16 - Direzione tecnica degli impianti

La ditta appaltatrice, nell'immediatezza dell'affidamento del servizio, dovrà nominare per tutta la durata del contratto un Responsabile degli impianti, in possesso di requisiti documentati ai fini del ruolo (titoli e specializzazioni), con anzianità di ruolo almeno biennale. Ove non diversamente nominato, il Responsabile Tecnico dell'Impresa assume la responsabilità degli impianti e deve essere in possesso dei suddetti titoli ed esperienza.

Il Responsabile degli impianti resterà responsabile con la stessa ditta aggiudicataria di ogni conseguenza civile e penale derivante dall'espletamento del servizio ed è, inoltre, responsabile del regolare svolgimento del servizio medesimo e dei processi di depurazione.

Il Responsabile degli impianti, se non dipendente della ditta appaltatrice, dovrà rilasciare espressa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Il Responsabile degli impianti dovrà, essere reperibile ed il suo recapito, unitamente a quello telefonico, dovrà essere comunicato all'Ente. Avrà come sede lavorativa di riferimento l'Ufficio di cui all'ultimo comma del precedente art. 8.

Il Direttore Tecnico degli impianti dovrà possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 assumerà le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione degli interventi, ivi compresi gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo; dovrà, altresì, dimostrare, con apposito curriculum, di aver maturato specifica esperienza nel servizio di conduzione di impianti di depurazione.

Ogni e qualsiasi onere rinveniente da quanto riportato nel presente articolo è a carico della ditta appaltatrice.

Art. 17 - Apparecchiature

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di mettere a disposizione con immediatezza ad ogni qualsiasi richiesta dell'Ufficio Tecnico Com.le e del personale dell'Ente autorizzato, un campionatore portatile automatico le cui caratteristiche e prestazioni gli verranno comunicate dall'Ente, entro trenta giorni dal verbale di consegna di cui al precedente art.9.

L'Ente si riserva la facoltà di installare presso gli impianti affidati alla ditta appaltatrice, strumenti ed apparecchiature di controllo e sistemi di telecontrollo e monitoraggio.

Art. 18 - Rispetto delle leggi in materia di scarichi e smaltimenti

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge statali e regionali ed alle disposizioni contenute nell'autorizzazione di scarico in materia di scarichi delle pubbliche fognature, di trasporto e di smaltimento dei fanghi e di ogni materia residuale dai processi, da ogni operazione di manutenzione e quant'altro connesso con la conduzione degli impianti di depurazione, pertinenze ed aree a verde, con particolare riferimento a quanto stabilito con i successivi comma.

La ditta appaltatrice è obbligato a provvedere, a sua cura e spese, al trattamento di disinfezione dei liquami effluenti dagli impianti di depurazione ossidativi di qualunque tipo, per l'ottenimento del richiesto abbattimento della carica batterica, secondo quanto richiesto dall'autorizzazione allo scarico.

La ditta appaltatrice è obbligato a dare immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico Com.le, entro un'ora dall'accertamento dell'evento, di ogni affluenza all'impianto di sostanze e materiali che possano compromettere o pregiudicare il regolare processo depurativo ed il superamento dei limiti allo scarico, comunicando, altresì, tutte le necessarie iniziative adottate e/o in corso di adozione.

La ditta appaltatrice è, altresì, tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Com.le, e comunque entro un'ora dall'accertamento, tutte le disfunzioni, manomissioni e qualunque irregolarità che si dovesse verificare alle opere dell'Ente.

La ditta appaltatrice è tenuta a registrare sul quaderno di marcia le segnalazioni di cui al presente articolo.

Ogni mancanza o ritardo delle segnalazioni di cui sopra darà luogo all'applicazione della penale di cui all'art.32 del presente Capitolato.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui alle leggi dello Stato in materia di rifiuti, alla normativa regionale di riferimento e relativi regolamenti attuativi ed ai regolamenti provinciali e comunali che disciplinano la materia.

Sarà a carico della ditta appaltatrice acquisire, entro e non oltre novanta giorni dall'affidamento del servizio, tutte le autorizzazioni necessario, in particolare quelle occorrenti:

La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme in materia che venissero emanate nel corso dell'appalto senza che questo dia diritto a maggiori compensi.

I fanghi e tutti i materiali provenienti dalla pulizia dell'impianto di depurazione (materiale grigliato, galleggiante, proveniente da vuotature di vasche e pozzetti, ecc.) e comunque qualsiasi altro materiale o sostanza destinata allo smaltimento rivenienti dalle attività di esercizio dell'impianto, non devono stazionare nell'impianto medesimo e sue pertinenze più del tempo necessario, dovendo essere secondo le norme di legge tempestivamente allontanati, trasportati e smaltiti con ogni precauzione

L'Ufficio Tecnico Com.le a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare alla ditta appaltatrice l'immediata rimozione, allontanamento e smaltimento dei fanghi e dei materiali di risulta di cui al comma precedente, assegnando i relativi tempi di esecuzione, nel caso, in cui La ditta appaltatrice medesimo non vi abbia provveduto con la necessaria tempestività.

Per ogni giorno di stazionamento di detto materiale nell'ambito dell'impianto e sue pertinenze, dal termine perentorio stabilito dall'Ufficio Tecnico Com.le con apposito ordine di servizio, verrà applicata la penale di cui all'art.32 del presente Capitolato.

La ditta appaltatrice, con richiamo ai precedenti artt. 6 e 11 rimane unico responsabile civilmente, amministrativamente e penalmente per ogni inadempimento, omissione, imperizia e negligenza agli adempimenti di cui al presente ed ai citati articoli, rimanendo, altresì, unico responsabile della destinazione finale di ogni materiale di risulta e degli eventuali danni a persone o cose.

Fatto salvo quanto stabilito per legge in materia di registrazione e denuncia dei rifiuti, La ditta

appaltatrice è, altresì, obbligato a registrare su apposito quaderno di marcia, le quantità di ogni singola sostanza o rifiuto prodotto nell'impianto e smaltito.

Si prescrive che il luogo di smaltimento del materiale in questione, autorizzato dalle Autorità preposte per legge nel settore, deve essere in ogni caso comunicato all'Ufficio Tecnico Com.le.

Allo stesso Ufficio Tecnico Com.le devono essere esibiti e consegnati in copia gli atti autorizzativi per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi e materie.

L'inadempienza da parte della ditta appaltatrice alle disposizioni di cui al precedente comma comporterà l'applicazione della penale di cui all'art.32 del presente Capitolato.

Art. 19 - Campionamenti ed analisi

La ditta appaltatrice è obbligato al rispetto delle leggi Statali e Regionali (legge 3 ottobre 1997 n. 10) e dei relativi regolamenti in materia di campionamenti ed analisi, attenendosi, nello svolgimento delle stesse, alle metodiche adottate dal C.N.R..

Le risultanze analitiche dovranno essere custodite presso ciascun impianto in apposito raccoglitore, ordinate cronologicamente, e tenute a disposizione dell' Ufficio Tecnico Com.le del personale dell'Ente addetto alle verifiche e delle Autorità preposte al controllo.

Per quanto riguarda le determinazioni sui fanghi, sono in particolare imposte le seguenti prescrizioni:

a. per ciascun impianto di depurazione a fanghi attivi a biomassa sospesa deve essere determinato mensilmente lo SVI (Sludge Volume Index, ossia Indice di Volume del Fango) nei fanghi attivi, attraverso la determinazione del volume di fango sedimentato in 30 minuti e la determinazione della concentrazione di solidi sospesi;

b. per ciascun impianto ossidativo deve essere determinata mensilmente la concentrazione dei fanghi di ogni portata di ricircolo immessa nella miscela aerata;

c. per ciascun impianto ossidativo deve essere determinata mensilmente l'età del fango attraverso, oltre che la determinazione della concentrazione dei fanghi di ricircolo di cui alla lettera b), quella del volume di fango scaricato.

I certificati di analisi dovranno essere firmati da un tecnico abilitato ed iscritto nel registro albo professionale.

La ditta appaltatrice è obbligata a comunicare all' Ufficio Tecnico Com.le, per ciascun impianto affidato, il programma dei campionamenti analitici almeno quindici giorni prima del loro inizio ed a tenere copia del predetto programma presso ciascun impianto.

La ditta appaltatrice è, comunque, obbligato a trasmettere copia dei certificati analitici all' Ufficio Tecnico Com.le.

Qualora le Autorità preposte al controllo effettuino prelievi presso gli impianti affidati, La ditta appaltatrice è obbligato a richiedere a dette Autorità la consegna di un campione dei prelievi effettuati e dei verbali dei prelievi stessi, provvedendo, a proprie cure e spese, a consegnarli ad uno dei laboratori dell'Ente, indicati dall' Ufficio Tecnico Com.le entro le 12 ore successive al prelievo.

La ditta appaltatrice è, altresì, obbligato a chiedere, a proprie spese, copie dei referti delle analisi effettuate dall'Autorità di controllo di cui al comma precedente, depositandole presso ciascun impianto e trasmettendone copia all' Ufficio Tecnico Com.le.

La ditta appaltatrice è obbligata ad effettuare, a sua cura e spese, tutte le eventuali ulteriori analisi che vengano imposte dalle norme di legge e dai relativi regolamenti attuativi che dovessero intervenire durante il periodo contrattuale senza che ciò possa costituire titolo per qualsivoglia richiesta di maggiori compensi.

La ditta appaltatrice è, altresì, obbligato ad effettuare, sempre a sua cura e spese, tutte quelle analisi integrative che fossero necessario per il riconoscimento di eventuali processi regressivi e per il ripristino dell'efficienza dell'impianto, nonché quelle che dovessero, a tal fine, essere ordinate dall' Ufficio Tecnico Com.le.

La mancata, irregolare o incompleta osservanza delle disposizioni del presente articolo comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art.32 del presente Capitolato.

Art. 20 - Limiti allo scarico

La ditta appaltatrice è obbligata a condurre gli impianti in modo da garantire il rispetto dei limiti di legge relativamente agli effluenti degli impianti stessi. Nel caso in cui, per deficienze strutturali dell'impianto, non eliminabili con gli interventi di straordinaria manutenzione previsti in progetto, non fosse possibile garantire il rispetto dei limiti prefissati, La ditta appaltatrice entro tre mesi dall'inizio dei lavori

dovrà documentare la non rispondenza dell'impianto e dovrà proporre gli interventi necessari per il conseguimento dei limiti di legge. L'Ente sottoporrà la proposta della ditta appaltatrice alle opportune verifiche tecniche, facendo propria la proposta della ditta appaltatrice o proponendo altre soluzioni.

Ove La ditta appaltatrice non desse la comunicazione suddetta e a seguito di controlli effettuati dall'Ente o dalla ASP competente sia accertato il superamento dei limiti allo scarico di cui al comma precedente, l'Ufficio Tecnico Com.le applicherà la penale di cui all'art.32 del presente Capitolato.

Qualora a seguito di controlli delle Autorità competenti vengano irrogate sanzioni amministrative legate al superamento dei limiti allo scarico, in caso di accertata responsabilità della ditta appaltatrice, l'Ente si rivarrà nei confronti della ditta appaltatrice, il quale rimane unico responsabile ed obbligato alla corresponsione dell'importo della sanzione in caso di soccombenza, sollevando l'Ente da qualsiasi onere e responsabilità.

La ditta appaltatrice ha in ogni caso l'obbligo ogni qualvolta le caratteristiche dell'effluente siano difformi dai limiti allo scarico di cui ai commi precedenti, a dare comunicazione entro un'ora dall'accertamento all'Ufficio Tecnico Com.le, registrando l'evento sul relativo quaderno di marcia. Ogni mancanza o ritardo delle segnalazioni di cui sopra darà luogo all'applicazione della penale di cui all'art.32 del presente Capitolato.

Art. 21 - Manutenzione ordinaria e programmata

La ditta appaltatrice è obbligato a provvedere, in relazione alle specifiche stazioni di trattamento che costituiscono l'impianto di depurazione, alla manutenzione ordinaria programmata.

La manutenzione ordinaria programmata riguarderà, oltre le apparecchiature, anche tutte le opere civili.

Entro novanta giorni dalla firma del verbale di consegna di cui all'art-9, La ditta appaltatrice è obbligato a predisporre il programma della manutenzione ordinaria che, previa approvazione dell' Ufficio Tecnico Com.le della gestione, dovrà essere conservato presso ogni impianto ed aggiornato in relazione alle esigenze manutentorie e, comunque, annualmente entro il mese di gennaio.

In tale programma, dovrà essere indicato, per quanto attiene in particolare le apparecchiature:

- tipo, collocazione e numero di matricola di ogni apparecchiatura;
- numero delle ore di lavoro effettuate dalle apparecchiature (nel caso desunte anche da informazioni in loco);
- tipo di intervento programmato;
- frequenza di effettuazione di ogni intervento.

La manutenzione ordinaria programmata, come definita nel presente articolo, deve intendersi come minimo obbligatoria, per cui, quando apparecchiature ed opere civili necessitano di interventi di manutenzione con frequenze maggiori di quelle previste per effetto di particolari condizioni di lavoro, nulla sarà dovuto alla ditta appaltatrice.

Resta a totale carico della ditta appaltatrice la fornitura in opera di ogni e qualsiasi materiale necessario per l'esecuzione della manutenzione ordinaria di ciascuna apparecchiatura ed opera civile secondo il programma predisposto dalla ditta appaltatrice stesso ed approvato dall' Ufficio Tecnico Com.le.

E' parimenti a totale carico della ditta appaltatrice la fornitura in opera di ogni e qualsiasi materiale occorrente per l'esecuzione di interventi per la manutenzione ordinaria delle unità operatrici.

Art. 22 - Manutenzione straordinaria

Alla presa in consegna degli impianti la ditta aggiudicataria dovrà eseguire le opere di adeguamento tecnologico indicate nel progetto offerta. Dette opere saranno compensate a forfait una volta ultimate per ciascun impianto.

Qualora durante lo svolgimento del servizio si dovessero verificare guasti o rotture alle opere affidate alla ditta aggiudicataria tali da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione degli interventi necessari, la ditta aggiudicataria è obbligata a dare immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico Com.le per la preventiva acquisizione della relativa autorizzazione comunicando, altresì, l'importo presuntivo dell'intervento.

La ditta appaltatrice si riserva in tal caso la possibilità di affidare detti lavori a soggetti terzi.

L'Ufficio Tecnico Com.le verificherà comunque la somma urgenza e che le cause dell'intervento non siano ascrivibili a negligenza, omissione o imperizia della ditta appaltatrice nel quale ultimo caso ordinerà comunque, ai sensi del Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R.D. n. 350/1985, l'esecuzione dell'intervento medesimo, che non verrà tuttavia

contabilizzato ed applicherà inoltre la penale di cui all'art.32 del presente Capitolato.

Ove durante lo svolgimento dell'intervento La ditta appaltatrice riscontri l'insufficienza della somma autorizzata, dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico Com.le per acquisire la necessaria autorizzazione all'ulteriore spesa.

In nessun caso, poi, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata e quando ciò risultasse l'Ufficio Tecnico Com.le riconoscerà la somma fino alla concorrenza di quella autorizzata.

Art. 23 - Documentazione e restituzione su dischi

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di espletare tutte le formalità di legge richieste per la gestione dell'impianto (certificazioni prevenzione incendi, autorizzazioni ANCC, autorizzazioni stoccaggio oli minerali, schede mod. A e B per gli impianti di messa a terra e linee elettriche, autorizzazioni UTIF per produzione energia elettrica, ecc.).

La ditta appaltatrice è obbligato a tenere a disposizione presso ciascun impianto di depurazione, custodendola, la documentazione tecnica ed amministrativa di progetto e costruzione dell'impianto, delle norme di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche stabilite dalle Ditte fornitrici delle stesse, atti autorizzativi di qualunque tipo (in particolare quelli relativi all'esercizio degli impianti e/o singole stazioni), verbali, ecc., che gli verranno consegnati dalla Direzione dei lavori e Ing. Capo e dalle altre Amministrazioni cui competono controlli ed ispezioni di legge.

La ditta appaltatrice, per ciascuno degli impianti affidati, nei termini previsti dal presente articolo, dovrà compilare, sottoponendola al visto dell'Ufficio Tecnico Com.le, la seguente documentazione:

a. planimetria generale quotata in scala 1:100 o 1:200 con le diverse stazioni di trattamento, i fabbricati, i pozzetti di ogni tipo, le condotte di collegamento delle varie stazioni, i punti luce esterni, le reti idriche e fognanti nera e bianca di servizio ed elettrica, la recinzione;

b. schede aggiornate per ogni stazione di trattamento nelle quali devono essere riportate le principali e significative caratteristiche delle opere civili e delle apparecchiature ed in particolare, per queste ultime, le ore di funzionamento (per le apparecchiature esistenti le ore già effettuate e richiamate nel programma di manutenzione ordinaria (art. 32) e nel verbale di consegna (art. 16). In dette schede, nel corso del contratto, dovranno essere riportate tutte le operazioni e gli interventi effettuati.

La ditta appaltatrice è obbligato a compilare la predetta documentazione aggiornata in tre copie sottoponendole al visto di approvazione dell' Ufficio Tecnico Com.le improrogabilmente entro sei mesi dall'affidamento del servizio con indicazione della data di redazione dell'elaborato; due copie resteranno agli atti dell' Ufficio Tecnico Com.le la terza copia sarà depositata presso l'impianto.

La ditta appaltatrice è, altresì, obbligato ad aggiornare la predetta documentazione con le stesse prescrizioni di cui sopra ogniquale volta si verificano variazioni nella consistenza delle opere affidate entro trenta giorni dal verificarsi di dette variazioni o dalla data del relativo verbale.

Nel caso di nuovi impianti la documentazione in questione dovrà essere predisposta improrogabilmente entro tre mesi dal relativo affidamento.

In ogni caso La ditta appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere la documentazione in questione all'Ufficio Tecnico Com.le ogni qualvolta questa ne faccia richiesta.

La ditta appaltatrice è obbligato a mantenere su ciascuno degli impianti affidati un apposito Quaderno di Marcia sul quale dovranno essere registrate, con le frequenze appresso indicate, le seguenti informazioni;

Frequenza giornaliera

- anomalie quali interruzioni di energia elettrica, arrivo di scarichi anormali e loro natura, fuori servizio di apparecchiature e macchinari e cause che hanno determinato il disservizio;

per ogni evento dovrà essere registrata la relativa durata, riportando l'ora di inizio e di cessazione dell'evento;

- visite e sopralluoghi effettuati da Autorità di controllo e relativa motivazione (PMP, Polizia Giudiziaria, ecc.);

- volume giornaliero dell'effluente dall'impianto;

- per gli impianti a fanghi attivi a biomassa sospesa il volume del fango sedimentato in 30 minuti giornalmente e la concentrazione di solidi sospesi, e quindi lo SVI, mensilmente;

- per gli impianti ossidativi la concentrazione dei fanghi in ogni corrente di ricircolo immessa nella miscela aerata, mensilmente;

- per gli impianti ossidativi il volume di fango di supero scaricato.

Frequenza mensile

- consumi di reagenti quali ipoclorito di sodio, bisolfito di sodio, cloro-gas, calce idrata, cloruro ferrico, polielettrolita, ecc.;
- consumi di gasolio, olio combustibile, metano o altri combustibili;
- rifiuti prodotti e smaltiti, con indicazione del luogo di destinazione, del tipo e del quantitativo distinti per:
 - * fanghi (kg e percentuale in secco)
 - * materiale grigliato (kg e volume)
 - * sabbie (me)
 - * oli(q.li)

La ditta appaltatrice dovrà trasmettere entro il giorno 15 di ogni mese alla Direzione dei lavori e ing. Capo, secondo le indicazioni che gli verranno fornite, una relazione sintetica, per ciascun impianto, sull'andamento del servizio, accompagnata da una scheda riassuntiva dei principali parametri di esercizio dell'impianto registrati nel mese precedente, relativamente a:

- portata totale mensile effluente espressa in me/mese
- concentrazione media mensile dei principali parametri inquinanti in ingresso ed in uscita
 - * SST
 - * BODs
 - * COD
 - * Materiale in sospensione
 - * Azoto totale
 - * Azoto ammoniacale
 - * Azoto nitroso
 - * Azoto nitrico
 - * Fosforo totale
 - * Tensioattivi come MBAS
- temperatura media mensile del liquame affluente
- pH medio mensile del liquame affluente
- consumi totali mensili di energia elettrica attiva e reattiva
- consumi totali mensili di ipoclorito di sodio, calce idrata, cloruro ferrico, polielettrolita per chiariflocculazione e disidratazione fanghi
- consumi totali mensili di gasolio, olio combustibile, metano o altri combustibili
- quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con indicazione del luogo di smaltimento relativamente ai fanghi (con indicazione del volume e percentuale in secco) la grigliatura (con indicazione del volume e peso), sabbie ed oli.

L'Ente si riserva la facoltà di comunicare alla ditta appaltatrice lo standard informatico con cui dovranno essere trasmessi i dati.

L'Ente si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni alla tipologia dei dati richiesti.

In caso di ritardo nella compilazione, aggiornamento, trasmissione, deposito presso l'impianto e nel caso di insufficiente e/o inesatta compilazione e/o tenuta della suddetta documentazione, il ritardo nelle trascrizioni, le trascrizioni non veritiere, comporteranno l'applicazione delle penali di cui all'art.32 del presente Capitolato.

Tutti gli atti richiesti di cui al presente articolo, ad eccezione degli atti autorizzativi, dovranno essere sottoscritti da professionista abilitato all'esercizio professionale ed iscritto nel relativo albo qualificato e comunque dal Direttore tecnico degli impianti.

L'Ente si riserva la facoltà, di stabilire i documenti tipo di cui ai precedenti punti sui quali riportare i relativi dati; La ditta appaltatrice è tenuto ad uniformarsi immediatamente senza eccezione alcuna.

I diagrammi dei misuratori di portata e degli altri apparecchi di misura e controllo vanno depositati presso gli impianti.

La ditta appaltatrice è obbligata a tenere presso ciascun impianto, custodendola, tutta la documentazione che con il presente articolo è tenuto a compilare.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di dare in visione, ai funzionari ed agli agenti autorizzati dall'Ente ed alle Autorità cui competono i controlli e le ispezioni di legge, la documentazione di cui al presente articolo.

Art. 24 - Affidamento o dismissione di stazioni di trattamento di impianto affidato

L'Ente si riserva la facoltà, nel corso della durata contrattuale, di procedere all'affidamento o alla dismissione di stazioni di trattamento, accessori e manufatti pertinenti impianti già affidati alla ditta appaltatrice.

Nel caso si procederà all'affidamento di nuove stazioni, La ditta appaltatrice è obbligato ad accettare e gli obblighi assunti con il presente Capitolato si intendono intesi anche alle nuove stazioni.

L'affidamento di nuove stazioni comporterà la rideterminazione del canone forfetario, relativamente all'impianto.

Nel caso si proceda alla dismissione di stazioni esistenti, La ditta appaltatrice è tenuto ad accettare senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, assicurando il servizio per le restanti opere affidate.

La dismissione di stazioni affidate comporterà la rideterminazione dei canone forfetario, relativamente all'impianto affidato.

Affidamenti e dismissioni di stazioni di trattamento di impianti già affidato alla ditta appaltatrice saranno oggetto di atti aggiuntivi al contratto principale solo quanto ciò comporti variazione del compenso.

Affidamenti e dismissioni saranno verbalizzate con le stesse modalità, riportate negli articoli 9 e 10 del presente Capitolato.

Il rifiuto da parte della ditta appaltatrice ad ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui, successivamente all'affidamento del servizio, vengano installate sull'impianto speciali apparecchiature per il controllo automatico e per la misura dei parametri chimici, fisici e biologici e/o per la trasmissione dei dati relativi al suo funzionamento e qualunque altro tipo per ottimizzare i rendimenti delle macchine e per la misura dei dati medesimi, gli obblighi di cui al presente Capitolato a carico della ditta appaltatrice si intendono estesi anche alle predette apparecchiature, in particolare per la conduzione e la manutenzione ordinaria e programmata, senza per questo poter pretendere maggiori compensi oltre quelli pattuiti, in quanto eventuali nuovi oneri si intendono compensati con i benefici derivanti alla ditta appaltatrice medesimo a seguito delle suddette installazioni.

Art. 25 - Affidamento di nuovo impianto

L'Ente si riserva, durante il periodo contrattuale, la facoltà di affidare alla ditta appaltatrice, il quale è obbligato ad accettare, eventuali nuovi impianti di depurazione.

Il maggiore compenso da riconoscere alla ditta appaltatrice comporterà la stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il rifiuto da parte della ditta appaltatrice ad ottemperare agli obblighi di cui a presente articolo è causa di risoluzione del contratto.

Gli obblighi assunti con il presente Capitolato si intendono estesi anche agli impianti affidati nel corso del contratto.

Per l'affidamento di un nuovo impianto si procederà alla relativa verbalizzazione con le modalità riportate nell'art.9 del presente Capitolato.

Art. 26 - Dismissione anticipata di impianto

L'Ente si riserva la facoltà, nel corso dell'appalto, di procedere alla dismissione di impianti affidati alla ditta appaltatrice il quale ultimo è obbligato a aderire alle disposizioni dell'Ente senza diritto ad alcun indennizzo o compenso di sorta per l'eventuale minore utile.

Nei casi di cui al precedente comma l'Ente procederà alla rideterminazione del compenso forfetario.

Il minore importo da riconoscere alla ditta appaltatrice comporterà la stipula di apposito atto aggiuntivo.

Nei casi sopra citati le decisioni saranno notificate alla ditta appaltatrice con almeno cinque giorni di anticipo.

Per la dismissione di un impianto affidato si procederà alla relativa verbalizzazione con le modalità riportate nell'art. 10 del presente Capitolato.

Il rifiuto da parte della ditta appaltatrice ad ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione del contratto.

Art. 27 - Rinnovamenti, potenziamenti o adeguamenti di macchine, apparecchiature ed opere civili

La ditta appaltatrice, per ciascuno degli impianti affidati, entro sei mesi dall'affidamento del servizio è tenuto a presentare all'Ente il piano degli interventi di sostituzione, integrazione o ricostruzione,

potenziamento o adeguamento di apparecchiature, macchinari ed opere civili che necessitano di interventi di tale natura, ai sensi dell'art.1, comma 2°, punto 10 del presente Capitolato nonché la documentazione di cui all'art.4 del D.Lgs. 494/96.

La ditta appaltatrice, per ciascuno degli impianti affidati, dovrà fornire all'Ente l'indicazione degli interventi, nonché i relativi costi presuntivi, distinti per opere civili ed apparecchiature distinguendo, altresì, il costo delle forniture e quello della posa in opera.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del piano degli interventi di rinnovamento potenziamento o adeguamento di cui al presente articolo l'Ufficio Tecnico Com.le applicherà alla ditta appaltatrice la penale di cui all'art.32 del presente Capitolato.

L'Ente sulla scorta delle indicazioni fornite dalla ditta appaltatrice provvederà a far redigere apposito progetto esecutivo, completo dei relativi elaborati.

Il progetto sarà inoltrato per la relativa approvazione agli Uffici centrali dell'Ente.

L'Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far eseguire alla ditta appaltatrice le opere civili, la fornitura e posa in opera o la sola posa in opera delle apparecchiature previste in progetto e La ditta appaltatrice è obbligato a dare esecuzione agli interventi ordinati.

Il rifiuto da parte della ditta appaltatrice a dare esecuzione a quanto ordinategli comporterà causa di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice.

In ogni modo non è assolutamente precluso all'Ente di avvalersi direttamente, ove lo ritenga, di altre ditte da scegliersi con le procedure disciplinate dalle leggi in materia, senza che ciò possa costituire, da parte della ditta appaltatrice, motivo di opposizione o richiesta economica di qualsiasi tipo.

L'Ente si riserva la facoltà, tramite i propri Uffici centrali, di stabilire le direttive e gli schemi secondo i quali elaborare il piano degli interventi di cui sopra.

I rinnovamenti, sostituzioni, ricostruzioni di cui al presente articolo sono quelli finalizzati a reintegrare le opere civili ed apparecchiature esistenti che abbiano raggiunto il loro limite massimo di vita o che siano state danneggiate ed irrecuperabili a causa di eventi eccezionali e non prevedibili; i potenziamenti o adeguamenti sono quelli necessari per il raggiungimento dei limiti di legge.

Tutte le opere di cui al presente articolo sono, comunque, finalizzate ad assicurare il regolare servizio ed il miglioramento dell'efficienza depurativa.

Art. 28 - Oneri ulteriori a richiesta

L'Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di affidare alla ditta appaltatrice:

1. assunzione dell'onere dell'energia elettrica sulla base dei costi sostenuti;
2. adeguamento delle esistenti strutture impiantistiche alle Leggi n. 626/94 e 46/90;
3. realizzazione stazioni di trattamento di disinfezione con UV (raggi ultravioletti) o con altri sistemi alternativi all'impiego di ipoclorito di sodio;
4. prestazioni per impianti e/o trattamenti terziari legati all'utilizzo di liquami e tanghi;
5. prelievi ed analisi particolari sulle ceneri in relazione al loro smaltimento, nonché prelievi ed analisi in corrispondenza della sezione di sbocco degli emissari degli impianti di depurazione per constatare la permanenza delle caratteristiche dell'effluente, ovvero prelievi ed analisi sul corpo idrico ricettore;
6. sistemi informatici per trasmissione dati ai fini della supervisione della gestione degli impianti;
7. servizi di ingegneria relativi ai processi depurativi.

A tal fine saranno concordati i relativi compensi e stipulati i conseguenti atti aggiuntivi al contratto principale.

In ogni modo non è assolutamente precluso all'Ente di avvalersi direttamente, ove lo ritenga, di altre ditte, da scegliersi con le procedure disciplinate dalle leggi in materia, senza che ciò possa costituire, da parte della ditta appaltatrice, motivo di opposizione o richiesta economica di qualunque tipo.

Art. 29 - Divieto di prelievo dei liquami

E' fatto divieto assoluto alla ditta appaltatrice di prelevare i liquami di fognatura e, comunque, di usare gli stessi per qualsiasi scopo.

La ditta appaltatrice è tenuta a sorvegliare che non avvengano prelevamenti di detti liquami da parte di terzi, nelle parti di opere affidategli in custodia.

Art. 30 - Accesso sulle opere

La ditta appaltatrice non dovrà consentire l'accesso alle opere tenute in conduzione ad estranei. Sarà

consentito l'accesso per le ispezioni e per visite solo ai funzionari autorizzati dall'Ente preposti al settore, alle persone espressamente autorizzate ed ai funzionari delle Amministrazioni cui competono i controlli e le ispezioni di legge.

L'Ente, tramite gli Uffici centrali, potrà autorizzare visite agli impianti di depurazione a tutte le persone che facciano richiesta motivata, quali tecnici ed amministratori, scolaresche ecc.

Per ogni visita ai terzi autorizzata dall'Ente, l'Ufficio Tecnico Com.le ne darà comunicazione alla ditta appaltatrice perché questi consenta l'accesso all'impianto.

Art. 31 - Compensi alla ditta appaltatrice.

Per tutte le prestazioni dell'impresa appaltatrice e per tutti gli oneri previsti dal presente capitolato, l'Ente pagherà all'Impresa appaltatrice il prezzo offerto in sede di gara.

Tale importo è fissato in nette € 72.000,00 oltre oneri per la sicurezza quantificati in euro 1.000,00

A decorrere dal secondo anno il corrispettivo dell'appalto potrà essere aggiornato in base agli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

I pagamenti saranno effettuati, in dodici rate mensili posticipati, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

Art. 32 - Penalità

In caso di inadempienza della ditta appaltatrice, da contestarsi con atto scritto, anche di una sola condizione contrattuale, sarà applicata una penale di €1.000,00 da ritenere sui pagamenti.

In caso di inadempienze gravi o ripetute, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale di rescindere il contratto a danno della ditta appaltatrice, incamerando la cauzione di cui all'art.3.

Art. 33 - Rinvio a disposizioni di legge e regolamenti

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alla disciplina delle norme vigenti in materia.